



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10889 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A2A Reti Gas s.p.a. (oggi Unareti s.p.a.), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Caia, prof. Angelo Clarizia, prof. Mario Sanino e Stefano Colombari, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari regionali e le autonomie - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

nei confronti di

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; Lucia Sanfilippo, n.c.;

per l'annullamento

(ric.)

- del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22.5.2014, pubblicato nella G.U. del 6.6.2014, recante approvazione del documento denominato “Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, nonché delle predette Linee guida e dei relativi allegati;

- del documento del 27.6.2014, recante “Linee guida [...] Errata corrige”, comunicato ad Anci, Aeegsi, Aniga, Assogas, Cinsedo, Federutility, Igas e Upi con nota del Direttore generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, prot. 12745 del 27.6.2014;

(mm.aa.)

- del decreto 20 maggio 2015, n. 106, pubblicato nella G.U. n. 161 del 14.7.2015, avente a oggetto “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;

- degli atti connessi, presupposti e consequenziali, inclusi il d.m. 22.5.2014 e il documento 27.6.2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimiate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 28 aprile 2016 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 21.7.2014 (dep. il 7.8) la società in epigrafe, esercente il servizio di distribuzione del gas naturale in 213 comuni italiani (la maggior parte dei quali in Lombardia) con una rete di ca. 7.650 km. (per una distribuzione annua di gas pari a 2 mld. ca. di metri cubi), ha impugnato il d.m. 22.5.2014, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha approvato le “Linee guida” sui criteri e le modalità applicative per la valutazione del “valore di rimborso” degli impianti di distribuzione del gas, deducendo:

1) *Violazione degli artt. 4, co. 6, d.l. n. 69/2013, 15, co. 5, d.lgs. n. 164/2000 e 5 d.m. 12 novembre 2011, n. 226; eccesso di potere per illogicità, travisamento e contraddittorietà; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento e irretroattività degli atti amministrativi*: le previsioni delle Linee guida sull'applicazione, nell'ipotesi di “riferimento generico”, nei documenti contrattuali, all'art. 24, 4° co., r.d. n. 2578/1925, dei criteri da esse introdotti per la determinazione del valore di rimborso (parr. 2.a.iii e 2.b.i e 2.c) sarebbero illegittime per violazione della regola della prevalenza della volontà delle parti, sancita dall'art. 256, n. 6, r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, e ribadita dagli artt. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/2000 e 5, commi da 1 a 4, d.m. 226/2011, regola comportante l'inderogabilità del criterio di rimborso contrattualmente fissato (anche se in accordi successivi all'11.2.2012, data di entrata in vigore del d.m. 226/11, coerenti con tale d.m. e quindi con l'art. 24 r.d. n. 2578/1925, o con indicazione del valore in atti integrativi stipulati dopo il 20.6.2000, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 164/00; par. 2); ciò rileverebbe per la ricorrente, alla luce delle 151 convenzioni recanti rinvio all'art. 24 r.d. cit. e dei 44 rapporti rinegoziati successivamente all'anno 2000, molti dei quali dopo l'11.2.2012, sempre in ossequio al citato art. 24 cit.; inoltre, avuto riguardo all'art. 5, co. 3, d.m. 226/11, l'art. 24 sarebbe di

necessaria applicazione anche nei casi di rinvio ai “prezzi di mercato” effettuato dai documenti contrattuali (par. 2.a.iii) o di assenza di indicazioni metodologiche (par. 2.a.i e par. 2.b); le Linee guida sarebbero dunque in contrasto con i principi della certezza del diritto, della tutela dell’affidamento e dell’irretroattività degli atti amministrativi, non potendo incidere su rapporti convenzionali consolidati in base alla normativa di settore degli ultimi 90 anni (e aventi forza di legge ai sensi dell’art. 1372 cod. civ.);

2) *Violazione degli artt. 4, co. 6, d.l. n. 69/2013, 15, co. 5, d.lgs. n. 164/2000 e 5 d.m. 12 novembre 2011, n. 226; eccesso di potere per illogicità, travisamento, carenza di istruttoria e disparità di trattamento; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, pubblicità, trasparenza e del giusto procedimento: i commi 5, 6 e 7 dell’art. 5 d.m. 226/11 stabilirebbero le modalità di determinazione del rimborso spettante al gestore uscente in base al valore industriale residuo dell’impianto (pari al “costo che dovrebbe essere sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo”), attraverso l’individuazione tassativa e gerarchica dei prezzari di riferimento (contrattuale, se esplicitamente previsto; della camera di commercio competente per l’ambito; regionale; dell’Aeegsi con riferimento ai “componenti specifici della distribuzione gas” o, in mancanza, ricorrendo ai “valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti”); le Linee guida sarebbero in contrasto con tali previsioni nelle parti relative:*

- ai “componenti della distribuzione gas” (parr. 2, 4, 11 ss., 12 ss., 13 ss.), per i quali si dovrebbe utilizzare il prezzario Aeegsi o, in assenza di questo, i prezzi riportati nelle stesse Linee guida (che rifletterebbero mediamente i prezzi di mercato); si tratterebbe però di voci non comprese nei listini provinciali o regionali e comunque non congruenti con i valori di mercato;
- alle “tubazioni interrato” (par. 4 e parr. 2 e 8.4 ss.), valorizzate con prezzi aventi “validità nazionale”, e alle “opere di scavo, reinterro e ripristino” connesse alla

posa delle tubazioni e degli allacciamenti (parr. 2 e 4; par. 8.3.2 ss. e All. 1), per i cui prezzi le Linee guida, pur asserendo di riferirsi ai listini camerali e regionali, pretenderebbero: di specificare le modalità di scelta della voce più adeguata; di rimandare al prezzo regionale in caso di ritenuta inadeguatezza di quello camerale (ciò accadrebbe in particolare, quanto alla posizione della ricorrente, per i listini di Bergamo e Pavia, che le Linee guida vorrebbero sostituire con quelli della Regione Lombardia); di fissare direttamente i prezzi delle lavorazioni per asserita inadeguatezza di tutti i prezzi;

sicché (ferma la prevalenza delle previsioni contrattuali): *i*) i valori del prezzo Aegsi e i costi di mercato potrebbero rilevare solo in caso di mancata previsione delle voci di costo nei listini camerali e regionali, essendo altresì preclusa una valutazione sulla congruità di questi ultimi; *ii*) sarebbe vietata l'imposizione dei valori regionali solo perché quelli camerali sarebbero a dire del Ministero inadeguati; *iii*) il d.m. 226/11 non contemplerebbe, neanche in via sussidiaria, la possibilità di fissare in via amministrativa un prezzo medio di mercato con valenza nazionale, stante la finalità, avuta di mira dallo stesso d.m., di tener conto il più possibile delle "realità locali"; si tratterebbe, poi, di un prezzo medio non desumibile (in assenza di previsioni nel d.m.) dal prezzo del Genio civile, più volte richiamato dalle Linee guida, o dalla tabella dei prezzi della Commissione regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, trasporti e noli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (pag. 52 Linee guida), e comunque "oscuro", non risultando illustrate le modalità di determinazione, con conseguenti vizi di difetto di istruttoria e di violazione dei principi del giusto procedimento, di parità di trattamento, di pubblicità e trasparenza; né varrebbe a giustificare l'operazione la dichiarata finalità di consentire il controllo dell'Aegsi ai sensi dell'art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/2000, come novellato dall'art. 1, co. 16, d.l. n. 145/13;

3) *Violazione degli artt. 4, co. 6, d.l. n. 69/2013, 15, co. 5, d.lgs. n. 164/2000 e 5 d.m. 12 novembre 2011, n. 226; violazione dell'art. 100 d.lgs. n. 81/2008; eccesso di potere per illogicità, travisamento, perplessità e contraddittorietà; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, pubblicità e trasparenza*: le Linee guida sarebbero illegittime nelle parti relative all'esclusione dal valore di rimborso:

- delle spese generali (parr. 7.1 e 7.2, in contrasto con l'art. 5, co. 9, d.m. 226/11): la previsione dell'incremento del 13% a questo titolo si riferirebbe alle spese generali delle imprese esecutrici dei lavori e non alle spese e agli oneri amministrativi sostenuti dal gestore del servizio in qualità di committente (la maggiorazione andrebbe comunque applicata anche se il gestore fosse esecutore dei lavori);

- degli oneri per sicurezza c.d. intrinseca in quanto inclusi nelle spese generali (par. 7.3): verrebbe infatti contraddittoriamente contemplato un incremento dell'1,8% (quantificazione priva di supporto istruttorio) per gli oneri di sicurezza c.d. aggiuntiva, peraltro solo in relazione alle condotte e alle derivazioni d'utenza e non anche alle altre lavorazioni, non risultando comprensibile la differenza tra sicurezza "intrinseca" e "aggiuntiva"; inoltre, non sarebbe rispettato il d.lgs. n. 81/2008 nella parte relativa all'individuazione (necessariamente analitica) delle voci di costo per la sicurezza (art. 100 e all. XV, punto 4.1.3);

- dell'utile d'impresa al 10% (par. 7.2 in relazione all'art. 5, commi 5 e 6, d.m. cit.): la decurtazione non sarebbe prevista dalla normativa, né l'utile potrebbe rientrare nelle spese generali;

4) *Violazione degli artt. 4, co. 6, d.l. n. 69/2013, 1, co. 16, d.l. n. 145/13, 15, co. 5, d.lgs. n. 164/2000 e 5 d.m. n. 226/2011; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento*: le Linee guida sarebbero illegittime nella parte relativa alla prevista detrazione, dal computo del valore industriale, dei "contributi pubblici e privati, rivalutati e degradati" e in ogni caso (anche nell'ipotesi di

fissazione di metodi diversi nei documenti contrattuali) di quelli “privati” (par. 5 e parr. 2, 17 e 17.1) in quanto l’art. 5, co. 11, d.m. cit. prescriverebbe, in conformità all’art. 24 r.d. n. 2578/1925, la decurtazione dei soli contributi pubblici; in particolare, esse muoverebbero da un’errata interpretazione dell’art. 1, co. 16, d.l. n. 145/2013, disposizione da leggere (in modo costituzionalmente orientato) nel senso che la decurtazione dei contributi privati sarebbe possibile solo se prevista dagli accordi *inter partes* (l’art. 1, co. 16, cit. non avrebbe cioè intaccato la regola della prevalenza della volontà contrattuale *ex art.* 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00) o, al più, nel senso dell’applicabilità ai soli contributi privati corrisposti dopo la sua entrata in vigore; in caso contrario, la norma sarebbe incostituzionale per violazione dei principi riportati in rubrica nonché dell’art. 41 Cost., avendo introdotto un assetto irragionevole per rapporti di durata insorti in epoca assai anteriore e in assenza di prefigurazione di mutamenti nel lasso temporale tra il 2000 e il 2013;

5) *Eccesso di potere per illogicità e travisamento; violazione del principio di ragionevolezza*: le Linee guida sarebbero illegittime nella parte relativa all’esclusione dal valore di rimborso di determinati misuratori (par. 12, con distinzione dei dispositivi in base ai calibri), non potendosi ammettere che il gestore entrante acquisisca a titolo gratuito un misuratore perfettamente funzionante (fintanto che non debba essere sostituito); né avrebbe senso la decurtazione del valore di rimborso “a copertura delle maggiori spese cui il gestore subentrante potrebbe incorrere” per l’ipotesi di misuratori “non conformi” alle previsioni Aeegsi, alla luce del riconoscimento in tariffa, in favore del nuovo gestore, del valore del misuratore sostituito (dovendosi al contempo escludere responsabilità di ogni tipo in capo all’incolpevole subentrante);

6) *Eccesso di potere per illogicità, travisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione dell’art. 17, co. 4, lett. u)*,

l. 4 giugno 2010, n. 96: le Linee guida sarebbero affette da eccesso di potere per difetto di istruttoria perché, a differenza di quanto avvenuto in occasione della redazione della prima versione (12.6.2013), non sarebbe stata effettuata alcuna simulazione di sostenibilità a seguito della scelta di decurtare il contributo dei privati; una simulazione che avesse tenuto conto di questa previsione ne avrebbe fatto emergere sia l'illogicità e la palese sproporzione, posto che in taluni casi (specie per i grandi centri urbani) il rimborso per l'uscente sarebbe risultato inferiore al valore "a regime" di cui all'art. 14, co. 8, d.lgs. n. 164/00, sia il contrasto con la finalità del legislatore di garantire un maggiore indennizzo per le ipotesi di cessazione anticipata delle concessioni (art. 17, co 4, lett. *u*, l. n. 96/2010); il d.m. di approvazione delle Linee guida evidenzierebbe, poi, un'ulteriore contraddittorietà nella parte in cui avrebbe dato atto dello svolgimento di simulazioni;

7) Eccesso di potere per illogicità e travisamento; violazione del principio di ragionevolezza: gli obiettivi di ridurre il contenzioso e dare certezza agli operatori uscenti, illustrati nelle premesse delle Linee guida (par. 1.1), sarebbero stati traditi dai relativi contenuti, comportanti la produzione di effetti esattamente opposti a quelli dichiarati.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1, co. 16, d.l. n. 145/2013 e dell'art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00, se intesi nel senso di prevedere "in ogni caso la decurtazione dell'indennità dovuta al gestore uscente dei contributi versati dai privati e quindi anche con riguardo alle concessioni in corso che non contemplino una siffatta eventualità".

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (29.9.14).

In vista dell'udienza di discussione del 25.6.2015 il Ministero, nel richiamare le novità normative (art. 30-*bis* d.l. n. 90/2014 e novella del d.m. 226/11; mem. 25.5.15), ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni il 20.7.15 (dep. il 29.7), la ricorrente ha esteso l'impugnazione al d.m. 20 maggio 2015, n. 106, con cui sono state apportate modificazioni al d.m. 226/11, prospettando:

1) *Violazione degli artt. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/2000 e 1, co. 16, d.l. n. 165/2013 nonché 24, co. 4, r.d. n. 2578/1925 e 13 d.P.R. n. 902/1986; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere regolamentare*: il nuovo regolamento di cui al d.m. 106/15, nel modificare l'art. 5 d.m. 226/11, avrebbe introdotto una serie di previsioni sulla determinazione del valore di rimborso in palese contrasto con il canone legislativo del primato degli accordi *inter partes*:

- art. 1, co. 10 (nuovo co. 2-*bis*, art. 5, e conseguente modifica del successivo co. 11, a opera dell'art. 1, co. 17), sulla detrazione dei contributi privati relativi ai cespiti di località "indipendentemente da quanto contenuto nei documenti contrattuali";

- art. 1, co. 11 (sostituzione del co. 3), recante estensione dell'applicazione dei criteri di cui ai commi da 5 a 13 e delle Linee guida alle ipotesi di: *i*) presenza, nei documenti contrattuali, di rinvio generico al r.d. n. 2578/1925 o ai "prezzi di mercato"; *ii*) atti aggiuntivi posteriori al d.lgs. n. 164/00, recanti indicazione del "valore di rimborso [...] senza riportare la metodologia di calcolo"; in particolare, il rinvio all'art. 24 r.d. n. 2578/1925 consentirebbe in concreto la determinazione di detto valore (specie in riferimento alla non detraibilità dei contributi versati dai privati), occorrendo prendere in considerazione anche l'art. 13 d.P.R. n. 902/1986;

- art. 1, co. 9 (modifica del co. 2), che darebbe rilievo ai soli "documenti contrattuali" stipulati prima dell'11.2.2012, limite temporale non previsto da alcuna

legge e dunque inidoneo a escludere la rilevanza degli accordi successivi a tale data e conformi alla normativa *pro tempore* vigente; ciò secondo l'unica opzione interpretativa ammissibile, poiché costituzionalmente orientata, dell'art. 30-*bis*, co. 1, d.l. n. 91/2014 (a dire della ricorrente, questa norma riguarderebbe i soli casi di contratti conclusi dopo l'11.2.2012 ma non conformi alla disciplina all'epoca vigente); sarebbe altresì illegittima la precisazione (introdotta sempre nel co. 2, art. 5, d.m. 226/11) sulla perdurante applicabilità delle previsioni convenzionali soltanto se “contengano tutti gli elementi metodologici” indicati (voci di prezzo applicabili alle diverse tipologie di cespiti, trattamento del degrado fisico, ecc.), in quanto espressiva della finalità di restringere in maniera indiscriminata l'utilizzo delle norme pattizie (queste ultime opererebbero, cioè, solo se sostanzialmente coincidenti con il regolamento novellato e con le Linee guida);

2) *Ulteriore violazione degli artt. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/2000 e 1, co. 16, d.l. n. 165/2013; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e irretroattività; eccesso di potere per illogicità; eccesso di potere regolamentare*: la nuova disciplina dei prezzi (art. 1, co. 14, d.m. 106/15, recante sostituzione del co. 7, art. 5) sarebbe contraddittoria poiché equiparerebbe situazioni del tutto diverse (ponendo sullo stesso piano l'ipotesi di documenti contrattuali privi dell'indicazione di prezzi e quella di documenti recanti indicazione di un prezzo regionale o provinciale) e comunque illegittima in quanto contrastante con la regola della prevalenza della volontà delle parti (oltre che per assenza di idonea base normativa); tale contrasto sussisterebbe anche nell'ipotesi di carenza di riferimenti pattizi, con operatività del prezzo Aeegsi (per i “componenti specifici della distribuzione del gas”) e dei “prezzi di mercato” definiti dalle Linee guida, atteso che in questo caso le parti avrebbero prefigurato la determinazione del “costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto” prendendo in considerazione i costi *in loco*, e quindi i prezzi locali e i costi del mercato locale (non già quelli nazionali);

3) *Violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto, dell'irretroattività, della ragionevolezza e della proporzionalità; violazione dell'art. 11 preleggi e dell'art. 1372 cod. civ.:* sarebbe preclusa al d.m. 106/15 l'introduzione di norme, quali quelle censurate con i precedenti motivi, aventi a oggetto antecedenti rapporti convenzionali, risultando altrimenti violati i principi di certezza del diritto, affidamento e irretroattività delle norme giuridiche, oltre che di ragionevolezza e proporzionalità; il nuovo regolamento non potrebbe cioè incidere in maniera retroattiva su rapporti consolidati (e dotati di forza di legge ai sensi dell'art. 1372 cod. civ.), essendo ciò vietato dall'art. 11 preleggi (oltre che della Costituzione e della Cedu per le stesse ragioni illustrate nel successivo motivo n. 5 in relazione alla normativa primaria); né sarebbe possibile sostenere (come riportato nelle premesse del d.m. 106) che le valutazioni del valore di rimborso produrrebbero effetti "solo all'atto della pubblicazione del bando di gara" (con la conseguenza che detto valore dovrebbe essere "conforme con la versione vigente del regolamento sui criteri di gara alla data di pubblicazione del bando"), posto che il rimborso spettante al gestore uscente sarebbe parte del regolamento contrattuale tra concedente e concessionario come definito al momento dell'instaurazione del rapporto (al fine di pervenire a un ben determinato equilibrio del rapporto stesso);

4) *Eccesso di potere per illogicità, travisamento, contraddittorietà e difetto di istruttoria; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione degli artt. 14, co. 8, e 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00:* la previsione concernente la detrazione dei contributi versati dai privati (per allacciamenti ed estensioni della rete) sarebbe in contrasto sia con l'obiettivo del legislatore di riservare un trattamento migliore alle concessioni anticipatamente risolte (art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00) rispetto a quelle a regime (art. 14, co. 8, d.lgs. cit., basato sulla RAB) sia con l'art. 13, co. 1, lett. a.i), d.m. 226/11, sulla possibilità di attribuire fino a 13 punti all'offerta economica del concorrente che offra uno sconto fra la differenza tra il valore VIR e quello della

RAB (nel caso di decurtazione dei contributi privati, il primo si appiattirebbe sull'altro e in taluni casi sarebbe addirittura inferiore);

5) *Subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 16, d.l. n. 145/2013*: l'art. 1, co. 16, d.l. n. 145/2013, se non inteso nel senso della detraibilità dei contributi privati in forza di un'espressa previsione pattizia o della detraibilità di quelli versati successivamente alla sua entrata in vigore, sarebbe in contrasto con l'art. 77 Cost., per difetto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, e con gli artt. 3 Cost. e 6 Cedu (*ex art. 117, 1° co., Cost.*), in relazione all'incidenza retroattiva sul diritto quesito al rimborso (diritto già maturato in capo al concessionario al momento dell'anticipata cessazione del rapporto) e all'imprevedibilità della nuova disposizione, non sorretta da adeguate ragioni giustificatrici, ponendosi dunque in contrasto con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e con il principio del "rispetto dei beni" di cui all'art. 1, Prot. n. 1, Cedu (sempre *ex art. 117, 1° co., Cost.*);

6) *Subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, co. 1, d.l. n. 91/2014*: l'art. 30-bis, co. 1, d.l. n. 91/2014, se non inteso nel senso di privare di efficacia le clausole introdotte dopo l'11.2.2012 incompatibili con le disposizioni del d.m. 226/11, sarebbe in contrasto: *i*) con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza (nel caso di ipotizzata nullità di clausole posteriori conformi al d.m. cit.) e perché, non essendo in alcun modo prevedibile la sua entrata in vigore, porrebbe nel nulla con effetto retroattivo previgenti disposizioni contrattuali (in spregio al principio della certezza del diritto), ledendo anche la libertà di iniziativa economica degli operatori (art. 41 Cost.); *ii*) con i principi sulla decretazione d'urgenza, in quanto la disposizione, introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 91/2014, non sarebbe in alcun modo attinente alle materie disciplinate da detto d.l. (privo di riferimenti alla necessità di interventi urgenti nel settore della distribuzione del gas naturale);

7) *Violazione degli artt. 24 r.d. n. 2578/1925 e 5, co. 5, d.m. n. 226/11; eccesso di potere per contraddittorietà*: l'art. 1, co. 14, d.m. 106/15 (sostituzione del co. 7, art. 5) sarebbe illegittimo nella parte in cui non contemplerebbe nel valore di rimborso l'utile di impresa, in contrasto con il criterio del costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto sancito dagli artt. 5, co. 5, d.m. 226/11 e 24, co. 4, lett. a), r.d. n. 2578/1925; si tratterebbe, inoltre, di una voce economica corrisposta all'esecutore dei lavori (soggetto diverso dal concessionario del servizio) e incorporata anche nei prezzi che il gestore comunica all'Aeegsi per la determinazione del valore delle "immobilizzazioni nette di località" in sede di regolazione tariffaria (art. 15, co. 5, d.lgs. 164/00);

8) *Violazione degli artt. 24 r.d. n. 2578/1925 e 5, co. 5, d.m. n. 226/11; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà*: l'art. 1, co. 15, d.m. 106/15 (sostituzione del co. 9, art. 5) sarebbe illegittimo nelle parti in cui: non contemplerebbe nel valore di rimborso le spese generali dell'esecutore dell'appalto e quelle del gestore quale committente (stazione appaltante), in contrasto con il ridetto criterio del costo di ricostruzione a nuovo (artt. 5, co. 5, d.m. 226/11 e 24, co. 4, lett. a, r.d. n. 2578/1925); pretenderebbe di mantenere invariata la percentuale indicata nel prezzo, anche qualora il prezzo non contenesse tutte le voci indicate nel nuovo comma 9 (così impedendone l'integrale remunerazione);

9) *Violazione degli artt. 24 r.d. n. 2578/1925 e 5, co. 5, d.m. n. 226/11*: il menzionato art. 1, co. 15, sarebbe illegittimo anche nella parte in cui, come attestato dal richiamo all'art. 32 d.P.R. n. 207/2010 (e riconosciuto dall'amministrazione nella memoria del 21.5.2015), non contemplerebbe nel valore di rimborso gli oneri di sicurezza connessi alla specificità di ogni singolo cantiere;

10) *Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento; eccesso di potere regolamentare; violazione dell'art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/2000 e dell'art. 23 Cost.*: l'art. 1, co. 22, d.m. 106/15 (co. 1-bis, art. 7, d.m. 226/11), recante previsione della

possibilità per i comuni di rinunciare in tutto o in parte alla proprietà dell'impianto (per il quale sarebbe prevista la devoluzione gratuita al termine della concessione), con devoluzione al gestore subentrante (tenuto al rimborso nei confronti dell'uscente secondo le modalità specificamente previste), sarebbe illegittimo in quanto: l'ammontare del rimborso dovuto dal subentrante e l'acquisto in proprietà dell'impianto (anziché il conferimento in uso gratuito) sarebbero rimessi a una scelta discrezionale del concedente, configurante come tale una prestazione patrimoniale imposta (gli artt. 172, co. 3-*bis*, lett. *c*, e 202, co. 4, d.lgs. n. 152/2006 contemplerebbero il comodato d'uso gratuito per i servizi a rete); non sarebbe logico attribuire a uno stesso bene un valore differente a seconda del soggetto che ne diviene proprietario; non sarebbero previsti criteri per l'esercizio della scelta dell'ente locale di attribuire al distributore la proprietà dell'impianto solo in parte;

11) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento e contraddittorietà: sarebbero altresì illegittimi gli artt. 1, commi 26 e 35, e 3, co. 2 (artt. 8, co. 6, 13, co. 1, lett. *e*, e All. 3, punto A6, d.m. 226/11), relativi al punteggio per gli investimenti in efficienza energetica in aggiunta rispetto agli obiettivi annuali (c.d. obbligo di base), perché al momento della presentazione dell'offerta il concorrente non sarebbe a conoscenza né dell'entità dell'obbligo di base né del valore dei titoli di efficienza energetica (stabilito di anno in anno) per l'intera durata della concessione (12 anni), e non avrebbe nemmeno contezza della copertura (al 50% o al 100%) dei costi di produzione di detti titoli (ciò dipendendo, secondo il regolamento, dai futuri dd.mm. di fissazione degli obiettivi); ne discenderebbe l'impossibilità di presentare un'offerta economicamente sostenibile (essa sarebbe cioè aleatoria); il parametro in questione sarebbe, poi, del tutto avulso dagli introiti tariffari, rimanendo a carico del concorrente (per la società ricorrente, l'obbligo di base sarebbe stato nel corso del tempo interessato da incrementi di elevata entità); di qui, il travisamento degli scopi della disciplina, atteso che il concorrente sarebbe disincentivato a realizzare

questo tipo di interventi (avendo certezza della copertura del solo 50% degli inerenti oneri);

12) *Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento*: l'art. 1, co. 16 (co. 10, art. 5) ridurrebbe la vita utile dei gruppi di misura (fino a G6) richiamando l'art. 30, co. 21, l. n. 99/1999, disposizione tuttavia già operativa al momento dell'adozione del d.m. 226/11 e comunque riguardante solo i nuovi misuratori, non anche quelli già installati;

13) *Richiamo delle censure avverso le Linee guida e il decreto di approvazione*: il nuovo regolamento, nel modificare i commi 3, 4, 7 e 14 dell'art. 5 d.m. 226/11 rinvierebbe alle Linee guida, illegittime per le medesime ragioni esposte nell'atto introduttivo.

All'odierna udienza, in vista della quale le parti hanno prodotto memorie (25.3.16) e la ricorrente repliche (7.4.16), il giudizio è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La controversia attiene ai criteri per la determinazione del valore di rimborso spettante ai gestori del servizio di distribuzione del gas naturale, le cui concessioni siano oggetto di cessazione anticipata *ex lege* (in vista del successivo affidamento con procedura di gara).

Il ricorso introduttivo concerne il d.m. 22.5.2014, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha approvato le "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" in dichiarata attuazione degli artt. 4, co. 6, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv., con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 98), e 1, co. 16, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (conv., con modif., dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9; cfr. art. 1 d.m. cit.).

Il ricorso per motivi aggiunti riguarda il d.m. 20 maggio 2015, n. 106, con cui sono state apportate modifiche al regolamento approvato con il d.m. 226/11.

2. È opportuna una ricognizione delle previsioni d'interesse.

2.1. L'art. 15 d.lgs. n. 164/2000, "Regime di transizione nell'attività di distribuzione", ha previsto al co. 5 la cessazione degli affidamenti e concessioni in essere "fino alla scadenza stabilita", se compresa nei termini fissati dal co. 7 per il periodo transitorio (1° per.), ovvero "fino al completamento del periodo transitorio stesso" nel caso in cui il termine di scadenza non sia previsto o superi il periodo transitorio (2° per.).

Nella sua versione iniziale la disposizione, con riferimento alla seconda ipotesi, specificava che "ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore [...], calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" (3° per.).

Detto art. 24 r.d. n. 2578/1925, sulle modalità di computo dell'"equa indennità" spettante ai concessionari in caso di "riscatto" della concessione di un pubblico servizio, richiede di considerare i seguenti elementi (tra gli altri; v. 4° co.): "a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima; b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente".

2.2. L'art. 46-*bis* d.l. 1°ottobre 2007, n. 159 (conv., con modif., dalla l. 29 novembre 2007, n. 222), ha demandato alle amministrazioni ivi indicate, "[a]l fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e

livelli minimi di qualità dei servizi essenziali”, l’individuazione dei “criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio [...], tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti” (co. 1).

2.3. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il d.m. 12 novembre 2011, n. 226, “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale”.

L’art. 5 attiene al “rimborso al gestore uscente nel primo periodo”.

Ai sensi dei commi 2 ss. (sulle modalità di calcolo del valore di rimborso per i “titolari degli affidamenti e concessioni cessanti, per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine di scadenza naturale che supera la data di cessazione del servizio prevista nel bando di gara del nuovo affidamento”), nel testo originariamente vigente:

- il valore di rimborso è calcolato “in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti” (co. 2);
- “Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile dai documenti contrattuali, incluso il caso in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere a prezzi di mercato”, si applicano i criteri *ex art. 24, 4° co., lettere a) e b)*, r.d. n. 2578/1925 cit., “con le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore, che, alla scadenza naturale dell’affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all’Ente locale concedente” (co. 3);
- “Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi

applicativi mancanti, mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali. [...]” (co. 4).

2.4. L’art. 4, co. 6, d.l. n. 69/2013 cit. ha introdotto le Linee guida: “[a]l fine di facilitare lo svolgimento delle gare [...] e di ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l’articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226”.

2.5. L’art. 1, co. 16, d.l. n. 145/2013 cit. ha novellato l’art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00, eliminando il riferimento ai criteri del r.d. n. 2578/1925.

Ai sensi del nuovo co. 5, il rimborso va “calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida” di cui all’art. 4, co. 6, cit..

La disposizione prevede, ancora, che “[i]n ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente”.

2.6. Con il d.m. 22.5.2014 sono state approvate le Linee guida.

2.7. L’art. 30-*bis* d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 116), ha ulteriormente novellato l’art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00, sancendo che il rimborso è calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, “purché stipulati prima della data di entrata in vigore” del d.m. 226/2011.

2.8. Con il d.m. 20 maggio 2015, n. 106, sono state apportate modifiche al d.m. 226/11.

Ai sensi delle disposizioni novellate (v. nuovo art. 5):

- il valore di rimborso è calcolato “in base a quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti”, ma a condizione che “i documenti contrattuali siano stati stipulati prima dell’11 febbraio 2012 e contengano tutti gli elementi metodologici, quali le voci di prezzo applicabili alle diverse tipologie di cespiti da applicare allo stato di consistenza aggiornato e il trattamento del degrado fisico, incluse le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica del valore di rimborso anche da parte dell’Autorità” (co. 2);
- “Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso ai titolari di cui al comma 2 non sia desumibile da documenti contrattuali stipulati prima dell’11 febbraio 2012, inclusi i casi in cui sia genericamente indicato che il valore di rimborso debba essere calcolato in base al regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, senza precisare la metodologia, o debba essere valutato a prezzi di mercato, si applicano le modalità specificate nei commi da 5 a 13, limitatamente alla porzione di impianto di proprietà del gestore che, alla scadenza naturale dell’affidamento, non sia prevista essere trasferita in devoluzione gratuita all’Ente locale concedente, con le modalità operative specificate nelle linee guida [...]. Le modalità di cui sopra si applicano per la determinazione del valore di rimborso anche nel caso in cui atti aggiuntivi, successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, definiscano solo un valore economico del valore di rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo” (co. 3);
- “Nel caso in cui le convenzioni o i contratti contengano la metodologia generale di calcolo, ma non prevedano uno o più dettagli applicativi, si applica il comma o i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la determinazione degli elementi applicativi mancanti e le sezioni applicabili delle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso [...], mentre per gli altri parametri si considerano i dati e le modalità desumibili dai documenti contrattuali. [...]” (co. 4).

3. Si può notare come le modalità di determinazione del “valore di rimborso” inizialmente delineate dal d.m. 226/11 (in linea con il testo dell’art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00 all’epoca vigente) siano state oggetto di progressivi aggiustamenti, avendo il legislatore:

- con l’art. 4 d.l. n. 69/2013, previsto l’emanazione delle Linee guida al duplice fine di “facilitare lo svolgimento delle gare” e di “ridurre i costi per gli enti locali e per le imprese”;
- con l’art. 1, co. 16, d.l. n. 145/13, per l’ipotesi di assenza di previsioni contrattuali, abbandonato il riferimento ai criteri del r.d. n. 2578/1925, in favore di quelli dettati dalle Linee guida;
- con l’art. 30-*bis* d.l. n. 91/2014, limitato la prevalenza della volontà contrattuale (in ordine alla determinazione del valore di rimborso), facendo salve le pattuizioni risalenti a epoca anteriore all’11.2.2012.

Le ragioni di tale evoluzione si desumono anche dagli obiettivi specificamente enunciati nelle menzionate norme primarie, tra cui in particolare la “maggiore concorrenza” (in aggiunta alla garanzia dei “livelli minimi di qualità dei servizi essenziali”, occorrendo considerare anche le “condizioni economiche [...] a vantaggio dei consumatori”; art. 46-*bis*, co. 1, cit.) e la “riduzione dei costi per gli enti locali e per le imprese” (art. 4, co. 6, cit.).

Si tratta di finalità che, in relazione alla materia del valore di rimborso, sono tra l’altro perseguite attraverso la sostituzione dei criteri pattizi con quelli ministeriali, nelle ipotesi (e con le esclusioni) espressamente indicate.

4. Passando all’impugnazione, ritiene il Collegio di esaminare prioritariamente il ricorso per motivi aggiunti, atteso che dalla sua eventuale reiezione discenderebbe il venir meno dell’utilità dell’annullamento delle Linee guida per i profili di asserita incompatibilità con l’originario testo dell’art. 5 d.m. 226/11, secondo quanto richiesto con il ricorso introduttivo.

Ciò perché l'eventuale riedizione della potestà in rilievo non potrebbe che avvenire in conformità alle previsioni del d.m. 106/15, ossia con l'emanazione di linee guida che, per le parti in questione e tenuto conto delle doglianze prospettate, non sarebbero soddisfattive dell'interesse azionato dalla ricorrente.

Tanto più che è la stessa ricorrente a sostenere che il d.m. 106/15 avrebbe inteso attribuire “una copertura normativa alle Linee guida contestate con il ricorso introduttivo” in quanto incompatibili con la fonte regolamentare (pag. 5 mm.aa.).

5. Tanto precisato, il ricorso per motivi aggiunti è infondato.

5.1. Il primo motivo, prospettante l'illegittimità di alcune disposizioni del d.m. 106/15 che renderebbero recessivi gli accordi raggiunti dalle parti sulla determinazione del valore di rimborso, è infondato.

Riservato al prosieguo, unitamente all'esame delle inerenti norme primarie, lo scrutinio delle doglianze (nn. 1.1 e in parte 1.2, nonché 1.3 mm.aa.) relative alla detrazione dei contributi privati dai cespiti di località (art. 5, commi 2-*bis* e 11, d.m. 226/11, modif. dall'art. 1, commi 10 e 17, d.m. 106/15) e alla fissazione del limite temporale dell'11.2.2012 (art. 5, co. 2, modif. dall'art. 1, co. 9), con il primo profilo di doglianza la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'art. 1, co. 11, d.m. 106/15 (modif. co. 3, art. 5 d.m. 226/11) per violazione della regola della prevalenza della volontà contrattuale (art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00): con la gravata disposizione, la metodologia di calcolo indicata negli atti ministeriali (nuovi commi da 5 a 13, art. 5, e Linee guida) sarebbe stata illegittimamente estesa ai casi di generico rinvio ai “prezzi di mercato” (co. 3, 1° per.) e di determinazione in atti aggiuntivi successivi al d.lgs. n. 164/00 di un preciso valore di rimborso ma “senza riportare la metodologia di calcolo” (co. 3, ult. per.); si tratterebbe, peraltro, di un'estensione illogica e irragionevole, alla luce della possibilità di ricostruire il valore di rimborso nella prima ipotesi (ricorrendo alle offerte acquisite dal distributore per i lavori

manutentivi e di estensione e rinnovo di reti e impianti) e dell'indicazione pattizia di detto valore nella seconda ipotesi (n. 1.2 mm.aa.).

La doglianza va disattesa.

L'art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00, nel testo novellato, prevede che il rimborso sia “calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti [...] e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida”.

Sempre il co. 5 introduce un peculiare meccanismo di validazione del valore di rimborso, propedeutico alla pubblicazione del bando di gara, affidando all'Aeegsi l'analisi delle “valutazioni di dettaglio del valore di rimborso” (nel caso in cui questo “risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località”) e precisando che la stazione appaltante tenga conto delle “eventuali osservazioni” dell'Autorità (“ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara”).

Le contestate disposizioni costituiscono coerente sviluppo di tali regole.

Il campo applicativo dell'art. 5, co. 3, d.m. 226/11 è individuato dalla proposizione di apertura del comma, secondo cui la disposizione si applica al “caso in cui la metodologia di calcolo del valore di rimborso [...] non sia desumibile da documenti contrattuali”.

La norma ha cioè ritenuto che la prevalenza della volontà delle parti (sulla disciplina suppletiva) non possa che discendere dall'indicazione della “metodologia di calcolo” del valore di rimborso, non essendo sufficiente il rinvio ai criteri del r.d. n. 2578/1925 o a un determinato valore economico in assenza di precisazione di detta metodologia ovvero, ancor più genericamente, ai “prezzi di mercato”.

Ciò è coerente con l'art. 15, co. 5, cit., che non a caso utilizza il predicato verbale “calcolato” (anziché stabilito, fissato, ecc.), idoneo a porre l'accento proprio sul

procedimento logico-matematico che porta alla definizione del valore di rimborso, e che presuppone l'esplicitazione della "metodologia di calcolo" in argomento perché altrimenti non sarebbe possibile l'effettuazione delle menzionate "valutazioni di dettaglio".

Per le stesse considerazioni va disattesa anche la censura riferita alla precisazione, introdotta nell'art. 5, co. 2, d.m. 226/11, sull'applicabilità delle previsioni convenzionali nel solo caso in cui esse "contengano tutti gli elementi metodologici" ivi indicati (voci di prezzo applicabili alle diverse tipologie di cespiti, trattamento del degrado fisico, ecc.), a dire della ricorrente espressiva della finalità di restringere l'operatività di dette previsioni convenzionali ai soli casi di coincidenza di queste con i criteri ministeriali (n. 1.4 mm.aa.).

La contestata precisazione discende infatti dall'impostazione legislativa di cui si è innanzi dato conto, con la conseguenza che non è dato ravvisare il vizio dedotto.

5.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la disciplina dei prezziari (art. 1, co. 14, d.m. 106/15, recante sostituzione del co. 7, art. 5, d.m. 226/11), assumendone la contraddittorietà (alla luce dell'equiparazione tra l'assenza di rinvio a prezziari e l'indicazione di prezziari provinciali o regionali) e il contrasto con la regola del primato della volontà delle parti.

Il motivo è infondato.

L'art. 5, co. 7, d.m. 226/11 prevede l'applicazione dei prezziari provinciali o regionali per l'ipotesi di assenza, nei documenti contrattuali, del "prezzario di cui al comma 6", ossia del "prezzario contenuto nei documenti contrattuali, qualora esplicitamente previsto".

La novella reca la seguente precisazione: "purché i valori non siano considerati inidonei per la specifica applicazione" (1° per.), rinviando alle Linee guida per le "voci contenute in prezziari vigenti il cui prezzo è ritenuto inidoneo" e per le modalità di determinazione dei prezzi, anche con riferimento al prezzario Aeege o,

in mancanza di questo, ai “valori di mercato come risultano dai contratti più recenti” (ciò in relazione al “valore di acquisto e installazione dei componenti specifici della distribuzione gas, come impianti principali e secondari di regolazione e misura, gruppi di misura gas, impianti di protezione catodica, tubazioni per reti di distribuzione di gas di notevole estensione”). Essa sancisce, poi, che le previsioni del co. 7 (novellato) “si applicano anche all’eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale” (ult. per.).

Si può anzitutto notare come, in linea generale, resti ferma l’applicazione del “prezzario contenuto nei documenti contrattuali”, in ossequio alla regola della prevalenza della volontà delle parti sancita dal ridetto art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00.

Ciò esclude l’irragionevolezza della prima precisazione, incidente sulla disciplina suppletiva, alla luce delle inerenti previsioni delle Linee guida (v. a es. par. 8.3.2.1 “Priorità nell’utilizzo dei prezzari di riferimento”, secondo cui gli ulteriori criteri suppletivi, tra cui quello del “valore medio dei prezzi [...] contenuti nei prezzari delle regioni confinanti”, si applicano solo se i prezzari provinciale o regionale non contengano una determinata voce di prezzo “o questa non sia ritenuta idonea a rappresentare le lavorazioni nella posa di condotte di interi impianti di distribuzione, come indicato nel paragrafo 8.3.2.2 e nell’Allegato 1”) e della finalità di “evitare valorizzazioni ingiustificatamente elevate del valore di rimborso” (come attestato dall’esemplificazione riportata dall’amministrazione nella mem. 25.5.15).

Né si riscontra la lamentata illegittimità in relazione all’estensione delle previsioni suppletive anche al caso in cui il prezzario contrattuale consista in un listino provinciale o regionale (cui il primo abbia fatto rinvio).

Può infatti ritenersi che la norma intenda riferirsi al caso in cui il documento contrattuale richiami il prezzario provinciale o regionale senza però specificare le

modalità per la scelta della voce di prezzo rappresentativa della costruzione di reti di distribuzione di gas, fattispecie rientrante nell'ipotesi, presa in considerazione dall'art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00, di "aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti", non potendo ammettersi che il generico rinvio pattizio a un prezzario provinciale o regionale autorizzi le parti a utilizzare in maniera arbitraria voci palesemente non correlate alle specifiche lavorazioni in questione (tanto più che nelle Linee guida sono stati esaminati tutti i prezzari provinciali e regionali e che l'All. 1 delle stesse riporta le poche voci ritenute inadeguate a rappresentare detti lavori di costruzione degli impianti di distribuzione, con indicazione del prezzo alternativo da utilizzare e con facoltà delle parti, in taluni casi, di utilizzare il prezzo effettivamente pagato).

5.3. Per la prima parte del terzo motivo, attinente agli asseriti effetti retroattivi del d.m. 106/15, si rinvia alla successiva disamina delle questioni relative alle norme primarie.

Con la seconda parte del mezzo la ricorrente censura la considerazione, riportata nelle premesse del d.m. stesso, secondo cui le valutazioni del valore di rimborso produrrebbero effetti "solo all'atto della pubblicazione del bando di gara" (con la conseguenza che detto valore dovrebbe essere "conforme con la versione vigente del regolamento sui criteri di gara alla data di pubblicazione del bando"), assumendone l'illegittimità in quanto il rimborso dovuto al gestore uscente sarebbe parte del regolamento contrattuale tra concedente e concessionario come definito al momento dell'instaurazione del rapporto.

Il rilievo va disatteso.

In proposito, è condivisibile l'impostazione dell'amministrazione, secondo cui i criteri suppletivi sono destinati ad avere applicazione proprio al momento della determinazione del valore da mettere a gara; ciò discende dalle menzionate previsioni dell'art. 15, co. 5, d.lgs. n. 164/00 sulla verifica dell'Ageas in materia di

scostamento Vir/Rab, avente all'evidenza ruolo centrale nella vicenda in disamina (v. anche art. 14, commi 8 e 9, d.lgs. n. 164/00).

Avuto riguardo alla situazione oggi rilevante, il diritto al rimborso insorge dunque al momento della cessazione "effettiva" della gestione del servizio (mem. 25.5.15 amm., pag. 33, e mem. 25.3.16, pagg. 9 ss.).

5.4. I motivi nn. 4, 5 e 6 attengono alla detrazione dei contributi versati dai privati per allacciamenti ed estensioni della rete (nn. 4 e 5) e alla privazione di efficacia delle clausole introdotte dopo l'11.2.2012 (n. 6), regole rispettivamente riconducibili all'art. 1, co. 16, d.l. n. 145/13 e all'art. 30-*bis* d.l. n. 91/2014.

In particolare, la prima previsione contrasterebbe con la preferenza legislativa per le concessioni oggetto di cessazione anticipata e con le modalità di valutazione dell'offerta economica disciplinate dal regolamento (che consentirebbero di prendere in considerazione lo sconto offerto in relazione alla differenza tra Vir e Rab), risultando l'art. 1, co. 16 cit. costituzionalmente legittimo solo se inteso come riferito ai contributi privati versati successivamente alla sua entrata in vigore (ferma la detrazione stabilita in documenti contrattuali).

In ordine alla seconda disposizione, essa andrebbe letta, per riconoscerne la legittimità costituzionale, come non riguardante le clausole stipulate dopo l'11.2.2012 e conformi alle norme del d.m. 226/11 allora vigenti.

Le doglianze sono infondate.

Giova premettere, a factor comune, che dall'impostazione secondo cui il diritto al rimborso insorge al momento della cessazione effettiva della gestione del servizio (di cui si è già detto) discende che esso non è qualificabile come diritto quesito. Ciò preclude il riscontro della dedotta violazione del principio di certezza del diritto (e, di conseguenza, della tutela del legittimo affidamento). La sussistenza dei presupposti della necessità e urgenza è invece attestata dalla situazione del settore (scadenza delle concessioni e imminente avvio delle gare d'ambito).

Sulle ragioni delle contestate modifiche legislative, si rinvia a quanto innanzi precisato (v. sopra, n. 3). Qui si può aggiungere che l'assetto divisato dalle norme primarie in esame non è irragionevole.

La detrazione dal rimborso dei “contributi privati relativi ai cespiti di località”, sancita dall'art. 1, co. 16, cit., intende impedire la sovracompensazione del gestore uscente, evitando così un ingiustificato arricchimento di quest'ultimo per effetto del riconoscimento di somme già versate dai privati per l'allacciamento alla rete (indebito arricchimento poi gravante sui clienti finali ai sensi dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n. 93/2011; v. mem. 25.3.16, pagg. 3 e 8 ss.).

Il che si giustifica alla luce del chiarimento dell'amministrazione, secondo cui le opere di allacciamento, “sino al contatore, sono destinate a diventare parte integrante della rete del distributore adibita a pubblico servizio”, con conseguente inerenza dei relativi contributi “a cespiti rientranti nello stato patrimoniale del gestore”.

Le ulteriori argomentazioni della ricorrente – che, per un verso, dà conto di alcune convenzioni nelle quali sarebbe stata esplicitamente prevista l'erogazione “a fondo perduto” dei contributi in questione, precisando che l'eventuale decurtazione degli stessi comporterebbe un'ingiusta perdita patrimoniale per il gestore uscente a vantaggio del gestore subentrante (trattandosi di poste economiche preordinate al mantenimento dell'equilibrio della concessione), e adduce, per altro verso, elementi a sostegno della dedotta alterazione del sistema dei rimborsi, posto che nei grandi centri la Vir sarebbe inferiore alla Rab (mem. 7.4.16) – non sono idonee a pervenire a diverso esito, dal momento che non è in contestazione il nesso tra “contributi privati” e componenti della rete; di qui, la fondatezza dell'assunto del Ministero (è appena il caso di precisare che le riportate osservazioni consentono di riscontrare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del motivo n. 6 del ricorso introduttivo, prospettante il difetto di istruttoria delle Linee guida in

relazione all'assenza di una simulazione di sostenibilità, dopo quella effettuata sulla prima versione del provvedimento, che tenesse conto della decurtazione in esame). Con riferimento al limite temporale dell'11.2.2012, l'art. 30-*bis* cit. non presenta i vizi dedotti dalla ricorrente in quanto sancisce la prevalenza dei criteri ministeriali sui soli accordi eventualmente stipulati dopo l'entrata in vigore del d.m. 226/2011, e dunque su quelli con cui le parti del rapporto concessorio, in vista della sua anticipata cessazione, abbiano eventualmente disatteso i criteri introdotti con tale atto e con le Linee guida di cui all'art. 4, co. 6, d.l. n. 69/2013, determinandone in tal modo la non operatività e vanificando di conseguenza gli obiettivi, parimenti non irragionevoli, perseguiti dal legislatore ("maggiore concorrenza", "tenendo conto in maniera adeguata" anche "delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori", e riduzione dei costi per gli enti locali e per le imprese).

Quanto, invece, alla pretesa lesione del diritto di proprietà e della libertà di impresa, è sufficiente osservare che il nuovo assetto regolatorio risulta sorretto da valide ragioni giustificatrici (come innanzi precisato; v. n. 3).

Ne segue l'infondatezza dei motivi in esame e dei profili di censura rivolti avverso le disposizioni del d.m. 106/15 con cui sono state recepite le ridette norme primarie (nn. 1.1 e in parte 1.2, 1.3, n. 3, prima parte, mm.aa.).

5.5. Vanno disattesi anche i motivi nn. 7, 8 e 9, prospettanti l'illegittimità dei commi 14 e 15, art. 1, d.m. 106/15, recanti sostituzione dei commi 7 e 9 d.m. 226/11, nelle parti relative al mancato computo nel valore di rimborso dell'utile di impresa, di tutte le spese generali e degli oneri di sicurezza specificamente riferiti al singolo cantiere.

5.5.1. La ricorrente si duole anzitutto della norma, introdotta con la novella del 2015, secondo cui "I prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle effettive prestazioni di manodopera, materiali e noli per le

lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di impresa" (art. 5, co. 7, 3° per.), nella parte relativa alla decurtazione dell'utile d'impresa, assumendo che il gestore del servizio di distribuzione, non eseguendo direttamente i lavori, sarebbe tenuto a riconoscere all'appaltatore la posta economica in questione.

La censura è infondata, alla luce del rilievo dell'amministrazione secondo cui si tratta di una voce già compresa nelle tariffe a carico degli utenti in quanto i nuovi investimenti (in aggiunta al capitale residuo della rete iniziale) sono remunerati a un "tasso annuo ben superiore al tasso di remunerazione di un'attività priva di rischio". Tanto più che la facoltà del gestore, unico responsabile dell'esecuzione degli interventi, di avvalersi a tal fine di terzi appaltatori non può comportare valutazioni a costi superiori a quelli che sosterebbe l'impresa concessionaria se realizzasse direttamente la ricostruzione della rete.

Sicché, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la decurtazione della voce in argomento non è palesemente irragionevole, sempre alla luce del ridetto indirizzo legislativo della riduzione dei costi per gli enti locali e imprese e, in ultima analisi, per gli utenti.

5.5.2. Quanto alle spese generali, la ricorrente censura l'art. 1, co. 15, d.m. 106/15, che sostituisce il co. 9 dell'art. 5 d.m. 226/11, assumendo che la nuova norma considererebbe unicamente le spese generali e le spese tecniche della stazione appaltante, e non quelle dell'esecutore dell'appalto, in violazione del criterio del costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto *ex artt.* 5, co. 5, d.m. 226/11 e 24, 4° co., lett. *a*), r.d. n. 2578/1925 (i gestori non sarebbero appaltatori), e pretenderebbe di mantenere invariata la percentuale indicata nel prezzo, anche qualora il prezzo non contenesse tutte le voci indicate nel nuovo comma 9 (così impedendone l'integrale remunerazione). Essa cioè non terrebbe conto della distinzione (giuridica e dunque valevole anche in ipotesi di coincidenza delle figure) tra esecutore dei lavori e gestore del servizio (mem. 25.3.16), sul quale

ultimo incomberebbero sia le spese generali del primo (incluse nel corrispettivo per l'appaltatore) sia gli oneri amministrativi per le attività di committenza (progettazione e collaudo), costi del tutto diversi e dunque non compensati con il solo riconoscimento delle spese generali.

La doglianza è infondata.

La disposizione distingue due ipotesi: a) se i costi effettivamente sostenuti o la voce del prezzo di cui ai commi 6 e 7 “non contengano le spese generali”, si incrementa il relativo valore (ottenuto in base ai criteri suppletivi) del 13% “per tener conto sia degli oneri amministrativi relativi alle autorizzazioni, alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione del piano di sicurezza e controllo in fase di progettazione e di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali”; b) se la voce del prezzo “contenga già una percentuale di spese generali uguale o maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale del prezzo, senza ulteriore incremento, anche nel caso in cui la descrizione, riportata nel prezzo, del contenuto delle spese generali non dovesse esplicitare tutti gli oneri di cui sopra”.

Analogamente a quanto in precedenza osservato, l'inclusione di ogni tipo di onere nella percentuale prevista dal co. 9 non è palesemente irragionevole, tenuto conto dell'indirizzo legislativo della riduzione dei costi di cui si è dato conto e dell'incontestata eterogeneità, in relazione a tale aspetto, dei prezzi esaminati dall'amministrazione (v. parr. 7.1 e 8.3 e tab. 7 Linee guida).

5.5.3. L'art. 1, co. 15, sarebbe illegittimo anche nella parte in cui, come attestato dal richiamo all'art. 32 d.P.R. n. 207/2010 (e riconosciuto dall'amministrazione nella memoria del 21.5.2015), non contemplerebbe nel valore di rimborso gli oneri per la sicurezza connessi alla specificità di ogni singolo cantiere (a differenza di quelli generali), il che si trarrebbe dal richiamo ai prezzi, ugualmente non contemplanti questi oneri.

La doglianza è infondata, alla luce delle deduzioni dell'amministrazione sulla corrispondente censura del ricorso introduttivo (v. mem. 25.5.15, n. 3.1).

In particolare, la parte pubblica, richiamata la differenza tra oneri di sicurezza "aggiuntiva", ossia "connessi alla specificità di ogni singolo cantiere", da un lato, e, dall'altro, "interna" o "intrinseca", ha affermato che le Linee guida considerano gli "oneri complessivi di sicurezza" come sommatoria delle due categorie appena indicate, conformemente al d.lgs. n. 81/2008, e che quelli del secondo tipo sono "inclusi nei prezzi delle singole lavorazioni, riportati nei prezziari, come parte delle spese generali" (ai sensi dell'art. 32, co. 4, d.P.R. n. 207/2010).

A fronte di queste deduzioni, la ricorrente, pur avendo osservato che tali nozioni non sarebbero rinvenibili in fonti normative (non potendo avere alcuna rilevanza in tal senso il riferimento al prezzo della Regione Marche; mem. 25.3.16), non ha però precisato per quale ragione la distinzione in esame, recepita dalle Linee guida (v. in particolare par. 7.3), non consentirebbe di tener conto degli oneri connessi alla specificità del singolo cantiere.

5.6. Resta da dire delle doglianze, specificamente riferibili alle Linee guida (sollevate con il ricorso introduttivo e non superate dall'emanazione del d.m. 106/15), relative: al procedimento di determinazione dei prezzi medi di mercato, a dire della ricorrente illegittimo per difetto di istruttoria e per violazione dei principi del giusto procedimento, di parità di trattamento, di pubblicità e trasparenza (n. 2 ric.), nonché, quanto agli oneri di sicurezza, all'inclusione di quelli di sicurezza "intrinseca" nei prezziari, all'assenza di istruttoria circa la quantificazione della percentuale di incremento per quelli di sicurezza "aggiuntiva" (1,8%), peraltro solo in relazione alle condotte e alle derivazioni d'utenza e non anche alle valorizzazioni di impianti primari e secondari, impianti di telecontrollo e fabbricati industriali (mem. 25.3.16), e alla mancata individuazione in modo analitico delle voci di costo

per la sicurezza (in contrasto con quanto sarebbe stabilito dal d.lgs. n. 81/2008, art. 100 e all. XV, punto 4.1.3) (n. 3 ric.).

Anche queste censure non meritano condivisione, tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte dall'amministrazione (mem. 25.5.15).

Illustrando l'istruttoria posta a base della determinazione dei prezzi riportati nelle Linee guida, la parte pubblica ha chiarito che i prezzi di posa e fornitura sono stati individuati prendendo in esame quelli effettivamente sostenuti dalle imprese per la recente realizzazione di nuove reti (o estensione di reti) e che molti prezzari fanno riferimento a opere non rappresentative degli impianti di distribuzione del gas, riguardando, a es., condotte per impianti interni o piazzali di estensione limitata (significativo in tal senso è il prezzario della Regione Campania, che distingue il prezzo della fornitura e posa in opera delle tubazioni a seconda che le opere riguardino il gasdotto o un impianto interno). L'Allegato 1 delle Linee guida riguarda per l'appunto l'"analisi dei prezzi".

A tale proposito, rammenta ancora l'amministrazione che i prezzi delle Linee guida "risultano adeguati ai valori riportati nei pochi prezzari che danno dimostrazione di avere voci di prezzo in contesti di realizzazione di condotte di distribuzione di gas a livello comunale" (es. regioni Campania, Calabria e Piemonte), e che, a seguito della richiesta di informazioni rivolta, nella fase istruttoria, a tutte le società di distribuzione del gas (per il tramite delle quattro associazioni di categoria) e diretta a ottenere i dati di bilancio relativi a recenti estensioni di rete (da cui trarre i prezzi effettivi dei componenti), hanno risposto cinque gestori, complessivamente responsabili del 45% della rete distributiva a livello nazionale, in 3717 comuni di tutte le regioni (56% dei comuni "metanizzati"), comprensivi di grandi e piccole entità (da Roma, con 1,279 mln. ca. punti di riconsegna, ad Angrogna, con soli 49 punti di riconsegna).

Queste affermazioni, non contestate dalla ricorrente, permettono di dar conto dell'impostazione delle Linee guida, che resiste alle doglianze prospettate.

Passando agli oneri di sicurezza, non è contestato l'assunto sull'inclusione di quelli di sicurezza "intrinseca" nei prezzi delle singole lavorazioni, riportati nei prezziari come parte delle spese generali ai sensi dell'art. 32, co. 4, d.P.R. n. 207/2010.

Inoltre, quanto alla determinazione della percentuale dell'1,8%, l'amministrazione ha dato atto che il relativo metodo è stato descritto nel documento di consultazione sulle Linee guida del 12.6.2013.

Analogamente a dirsi per l'esclusione della valorizzazione di tali oneri per alcuni componenti, avendo il Ministero dedotto come il documento di consultazione, quanto agli impianti primari e secondari, desse atto dell'inclusione di detti oneri nei prezzi riportati nelle Linee guida (siccome desunti dai "contratti di realizzazione, includenti anche gli eventuali oneri di sicurezza aggiuntiva").

Mentre non è chiarito dalla ricorrente in quale modo la dedotta assenza di individuazione analitica delle voci di costo (prevista per le fasi di realizzazione delle lavorazioni) possa incidere sulla determinazione del valore di rimborso.

5.7. I motivi nn. 10 e 11 del ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili.

La ricorrente denuncia anzitutto la disciplina dettata dal d.m. 106/15 (art. 1, co. 22, recante inserimento del co. 1-*bis* nell'art. 7 d.m. 226/11) per il caso di cessazione anticipata delle concessioni caratterizzate dalla devoluzione gratuita dell'impianto (in tutto o in parte) al comune concedente, alla scadenza naturale del rapporto: ai sensi delle nuove norme, il comune avrebbe facoltà di rinunciare (in tutto o in parte) alla proprietà dell'impianto; questo passerebbe dunque nella titolarità del gestore subentrante, il quale assumerebbe su di sé anche l'onere del rimborso (prima dovuto dall'ente locale), essendo tenuto a corrispondere all'uscente il valore di cui all'art. 5, co. 14, lett. *b*), d.m. 226/11 e all'ente locale una somma pari alla differenza tra detto valore e quello di rimborso calcolato ai sensi dei commi da 5 a

13 del medesimo art. 5 (in sostanza, il nuovo gestore dovrebbe pagare l'integrale valore dell'impianto).

La previsione sarebbe, a suo dire, illogica e irragionevole in quanto: l'ammontare del rimborso (dovuto dal subentrante) e l'acquisto dell'impianto a titolo di proprietà dipenderebbero da una scelta discrezionale del concedente, così configurandosi una prestazione patrimoniale imposta; il medesimo bene assumerebbe un valore differente a seconda del soggetto che ne diviene proprietario; non sarebbero previsti criteri per orientare la decisione dell'ente locale di attribuire al distributore solo parte della proprietà dell'impianto.

La ricorrente censura, poi, le modifiche relative al punteggio per gli investimenti in efficienza energetica (artt. 1, commi 26 e 35, e 3, co. 2, d.m. 106/15), oggetto di un possibile impegno del concorrente (nella misura massima del 20% in aggiunta rispetto al c.d. obbligo di base, già a carico del distributore ai sensi dell'art. 4, co. 4, d.m. 28.12.2012), in quanto al momento della presentazione della domanda l'offerente non sarebbe a conoscenza dell'obbligo di base (All. 3, punto A6) per i 12 anni di durata della concessione, né del valore dei titoli di efficienza energetica (stabilito annualmente; nuovo art. 8, co. 6), e non avrebbe certezza della copertura dei relativi costi di produzione (nella misura minima del 50% o del 100% a seconda dei decreti ministeriali di fissazione degli obiettivi nazionali).

Ne sortirebbe l'aleatorietà dell'offerta e comunque il travisamento degli scopi della disciplina, dal momento che il concorrente potrebbe essere incentivato a disattendere l'eventuale obbligo (stante l'incertezza di costi e ricavi, alla luce della copertura del solo 50% del costo di produzione) e subire le penali (costo certo, a seguito della pubblicazione degli atti di gara).

In proposito va osservato come, a differenza delle questioni sollevate con i precedenti motivi, aventi a oggetto il valore di rimborso e dunque involgenti la

posizione del gestore uscente, queste due doglianze riguardino oneri eventualmente incombenti sul nuovo concessionario (gestore subentrante).

La ricorrente non dimostra però di essere titolare di un interesse attuale all'impugnazione delle previsioni in esame, non essendo a tal fine sufficiente la spendita della qualità di "operatore che parteciperà a gare per acquisire l'affidamento del servizio di distribuzione del gas anche in Comuni ove non è attualmente presente" (mem. 7.4.16, pag. 14).

Quanto alla prima fattispecie, la verifica della sussistenza di un interesse di tal genere non può che essere rimandata al momento in cui essa intendesse partecipare a una selezione in cui venisse in rilievo il punto contestato (a quest'ultimo proposito si può aggiungere che l'applicazione della contestata disciplina non pare connotata in termini di certezza, occorrendo un'espressa rinuncia dell'ente locale ad avvalersi dell'eventuale clausola di devoluzione dell'impianto).

Per la seconda fattispecie, poi, le allegazioni della ricorrente non dimostrano, a tacer d'altro, l'impossibilità di presentare un'offerta consapevole (ciò ai fini del rilievo di ammissibilità dell'impugnativa di clausole non escludenti dettate nell'ambito di procedure a evidenza pubblica: le stesse deduzioni riportate nella parte finale del mezzo dimostrano come il concorrente potrebbe essere comunque in grado di formulare un'offerta).

5.8. Il motivo n. 12 attiene alla riduzione della vita utile dei gruppi di misura fino a G6 (art. 1, co. 16, d.m. 106/15, di modifica dell'art. 5, co. 10, d.m. 226/11), a dire della ricorrente illegittima in quanto il richiamo all'art. 30, co. 21, l. n. 99/2009 non sarebbe pertinente: questa previsione riguarderebbe infatti i nuovi misuratori e non quelli già installati (oggetto delle valorizzazioni di cui al d.m. 226/11 e al d.m. 106/15).

La doglianza è infondata.

Come dedotto dall'amministrazione (mem. 25.3.16), il d.m. 226/11 già prevedeva una vita utile, da utilizzare per il degrado fino al 30.9.2004, di 15 anni per i misuratori di classe G6 (All. A, Tab. 1, d.m. cit.). Il d.m. 106/15, anche al fine di adeguarsi alla regolazione del IV periodo tariffario (2014-2019), ha previsto la medesima vita utile pure per il periodo successivo, allineandosi in tal modo alle deliberazioni Aeegsi nn. 573/2013/R/gas e 367/2014/R/gas e, in ultima analisi, all'art. 30, co. 21, l. 9/2009 (secondo cui "La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura 'CE' apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verifica o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio").

Tale opzione non è irragionevole, poiché in caso contrario il gestore entrante dovrebbe rimborsare l'uscente per misuratori ormai obsoleti (aventi più di 15 anni), non potendo rilevare, ai fini in esame, la distinzione tra rimborso e remunerazione tariffaria su cui la ricorrente incentra le proprie argomentazioni (mem. 7.4.16: al contrario di quanto da essa dedotto, proprio il fatto che per i misuratori sia stabilita una determinata durata utile a fini tariffari comporta che essi, alla scadenza di detta durata utile, non abbiano più valore, con la conseguenza che non possono essere rimborsati al gestore uscente).

5.9. Con l'ultimo motivo sono riproposte le doglianze del ricorso introduttivo sulle Linee guida (alle quali il nuovo regolamento rimanda ai fini della determinazione del rimborso).

In merito, è sufficiente rinviare a quanto in precedenza osservato, risultando le censure in parte infondate (v. in particolare n. 5.6) e per la restante parte improcedibili per sopravvenuto difetto d'interesse.

6. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti è in parte infondato e in parte inammissibile e il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse (per quanto inizialmente precisato).

La novità delle questioni consente di ravvisare i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- in parte respinge il ricorso per motivi aggiunti e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 28 aprile e 30 giugno 2016, con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO